



Comune di Saviano

Città Metropolitana di Napoli

Struttura comunale di protezione civile

Misure di contenimento da COVID – 19

Gentili concittadini, in ragione dello stato di emergenza epidemiologica da diffusione del corona virus in cui versa il nostro Paese, l'Amministrazione Comunale raccomanda ad ognuno ad assumere comportamenti responsabili ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 e l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania, n. 8 dell'8 marzo 2020, sono sospese le attività di PUB – SCUOLE DI BALLO – SALE GIOCHI – SALE SCOMMESSE E SALE BINGO – DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Sono sospese le attività di PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI BENESSERE, CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI, CENTRI RICREATIVI. Sono sospese altresì, tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono consentite le attività di **ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui sopra a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

Il Sindaco
dr. Carmine Sommese